



Decreto Dirigenziale n. 261 del 31/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 2125 - DITTA MARE BLU SRL - SEDE OPERATIVA IN CAMPOSANO (NA) - VIA CAPUA, N. 14.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che lo stabilimento della ditta MARE BLU Srl con sede legale ed operativa in Camposano (NA) – Via Capua, n. 14, è stato riconosciuto idoneo, con D.D. di cambio ragione sociale n. 90/SAN/STAP-NA del 9.5.2013, per un impianto di prodotti della pesca freschi (cernita e sezionamento) (FF.PP.), ai sensi del reg. CE 853/04 – All. III – Sez. VIII, con Approval Number 2125;

ACQUISITA al protocollo della Regione Campania al n. 702121 del 22.10.2014 la nota prot. n. 1728 del 14.10.2014, con la quale il Dipartimento di Prevenzione – Igiene degli alimenti di origine animale - dell'ASL NA 3 SUD ha trasmesso la richiesta di sospensione temporanea dell'atto di riconoscimento dello stabilimento per la durata di 180 gg., presentata dal Rappresentante Legale della ditta de qua: Sig. Antonio Curci;

VISTA la comunicazione datata 13.10.2014, prot. ASL U.O.V.I. di Nola n. 672/CO11 del 13.10.2014, sottoscritta dal sig. Antonio Curci, con la quale viene comunicato che dalla medesima data avverrà l'interruzione volontaria, per motivi commerciali, di tutta la produzione presso il succitato stabilimento;

PRESO ATTO che il medesimo rappresentante legale riferisce che la sospensione avrà una durata di 180 gg. ovvero fino al 13 aprile 2015 e che tale periodo potrà essere ridotto previa comunicazione prima della ripresa attività;

EVIDENZIATO che le procedure per il riconoscimento degli Stabilimenti del Settore Alimentare approvate con la D.G.R.C. n. 377/2012, prevedono che la durata massima del periodo di sospensione del numero di riconoscimento non può superare i dodici mesi, pena la revoca del riconoscimento, subordinando la riattivazione dell'attività sospesa, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione secondo le procedure stabilite;

RITENUTO

sulla scorta della documentazione acquisita, che rimane agli atti di questa UOD 2, di dover accogliere la predetta richiesta, disponendo la sospensione temporanea delle attività e dell'approval number 2125, così come richiesto dal legale rappresentante, per un periodo di 180 gg. a far data dal 13 ottobre fino al 13 aprile 2015;

DATO ATTO che, avverso il provvedimento di sospensione adottato è ammesso ricorso al Tar e agli Organi Amministrativi competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente;

VISTI:

- l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Reg. CE 852/2004;
- il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il T.U.A. 152/2006;
- il D. Lgs.vo 128/2010;
- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la sospensione temporanea dell'attività di cernita e sezionamento (FF.PP.) di prodotti della pesca freschi, nonchè dell'approval number 2125 M assegnato alla ditta MARE BLU Srl, con sede legale ed operativa in Camposano (NA) – Via Capua, n. 14, per un periodo di 180 gg. a far data dal 13 ottobre fino al 13 aprile 2015, e comunque non oltre il termine massimo di 12 mesi pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012;
- di fare carico al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente di far pervenire non oltre il predetto termine massimo, proposta di revoca del presente provvedimento corredata dal verbale di ispezione con esito favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti, atteso che detta revoca costituisce atto prodromico alla riattivazione dello stabilimento, oppure proposta di revoca del riconoscimento;
- avverso il provvedimento di sospensione adottato è ammesso ricorso al Tar e agli Organi Amministrativi competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- di inviare copia del presente provvedimento alla Segreteria di Giunta Regionale, al Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 3 SUD per la notifica alla Ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonchè al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli